



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2026

N. 775

Data 20/05/2026

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER TIROCINI CON
L'UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA**

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione per tirocini con l'Università Politecnica delle Marche e autorizzazione alla stipula

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente:

PREMESSO che

- ❖ al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, l'art. 18 della Legge n. 196/1997 prevede lo svolgimento di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico;
- ❖ tali tirocini sono disciplinati anche dal Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato con Decreto 25 Marzo 1998, n. 142;

CONSIDERATO che

- ❖ le Convenzioni da stipulare tra le istituzioni formative di seguito indicate e l'Azienda Sanitaria Locale di Pescara (*Soggetto Ospitante*) non costituiscono presupposto sulla base del quale poter instaurare un rapporto di qualsivoglia forma lavoro pertanto i tirocinanti, ai sensi dell'art. 18, c. 1 lett. d) della Legge n. 196/1997, non potranno avanzare pretese in tal senso. Infatti l'attività di tirocinio è finalizzata esclusivamente ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un determinato ambito professionale e pertanto a sviluppare l'apprendimento e le capacità professionali dei tirocinanti;
- ❖ per ciascun tirocinante inserito presso il *Soggetto Ospitante*, in base allo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso, viene predisposto un apposito **Progetto Formativo** contenente almeno (non esaustivamente) i seguenti dati:
 - a) il nominativo del tirocinante completo di recapito telefonico;
 - b) i nominativi del *tutor universitario* e del *tutor aziendale*;
 - c) gli obiettivi, le attività e le modalità di svolgimento del tirocinio;
 - d) le strutture del *Soggetto Ospitante* (sedi operative, stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli *infortuni sul lavoro* (INAIL), la *malattia* e la *responsabilità civile*;
 - f) la durata dell'attività di tirocinio disciplinata dalla Convenzione;

VISTO il Regolamento approvato con Deliberazione di questa ASL n. 879 del 29 Giugno 2011, successivamente modificato con Deliberazione n. 453 del 27 Aprile 2012;

RILEVATO che è pervenuta da parte dell'Università Politecnica delle Marche una proposta per stipulare una Convenzione con questa ASL per lo svolgimento di Tirocini;

DATO ATTO che l'Università Politecnica delle Marche come da disposizione di servizio prot. n. 0074418/24 del 08/08/24, ha inserito nella Convenzione l'articolo sul trattamento dei dati personali standard per i tirocini formativi predisposto dall'Ufficio Privacy e Sicurezza delle Informazioni;

PRESO ATTO che

- ❖ la tutela assicurativa dei tirocinanti (contro *infortuni sul lavoro, responsabilità civile*) sarà garantita dal Soggetto Promotore, con oneri a proprio carico.
- ❖ ai sensi dell'art. 2 - comma 1 - del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, in attuazione dell'art.1 della Legge n. 123/2007, l'ASL di Pescara, con oneri a proprio carico, provvederà agli adempimenti previsti dalla suddetta normativa nei confronti dei tirocinanti;

VISTO l'allegato schema di convenzione di Tirocini con l'Università Politecnica delle Marche in conformità alla normativa di riferimento summenzionata e meglio specificata nel citato schema di convenzione;

Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;

Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo – contabile e tecnica del presente provvedimento:

1) Dirigente proponente nella sua qualità di Responsabile della U.O.S. Formazione, Ricerca e Progetti;

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;

DELIBERA

per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato

- 1) **DI APPROVARE** lo schema di convenzione allegato per l'attivazione di Tirocini con l'Università Politecnica delle Marche;
- 2) **DI AUTORIZZARE**, per l'effetto, la conseguente stipula della convenzione come sopra specificato;
- 3) **DI DARE ATTO** che:
 - ❖ la tutela assicurativa dei tirocinanti (contro *infortuni sul lavoro, responsabilità civile*) sarà garantita dal Soggetto Promotore, con oneri a proprio carico.
 - ❖ ai sensi dell'art. 2 - comma 1 - del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, in attuazione dell'art.1 della Legge n. 123/2007, l'ASL di Pescara, con oneri a proprio carico, provvederà agli adempimenti previsti dalla suddetta normativa nei confronti dei tirocinanti;
- 4) **DI DARE MANDATO** all'U.O.C. Affari Generali e Legali di questa ASL per la trasmissione del presente provvedimento alla U.O.S Formazione, Ricerca e Progetti;
- 5) **DI PUBBLICARE** la presente Deliberazione sull'Albo Pretorio online di questa ASL ai sensi dell'art. 32 della legge 39/09;
- 6) **DI DARE ATTO** che, ai sensi della legge regionale n. 10/2022 decorsi i termini di pubblicazione di cui alla Legge 69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione dei soli indici, quali data, oggetto e Unità Operativa proponente.
- 7) **DI CONFERIRE** alla presente Deliberazione immediata esecutività.



Rif. Convenzione n. stipulata in data

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'Università Politecnica delle Marche (d'ora in poi denominato "Soggetto promotore") con sede in Ancona, piazza Roma 22, codice fiscale/P.IVA n° 00382520427 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore Pro Tempore Prof. Enrico Quagliarini, nato a (omissis) il (omissis), domiciliato per la carica presso la sede della predetta Università.

E

Azienda Sanitaria Locale Pescara con sede legale in Pescara., via Renato Paolini n. 47, 65124 (PE) P.IVA 01397530682 d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentato/a dal Dott. Vero Michitelli nato a (omissis) il (omissis);

(di seguito congiuntamente nominate anche "le Parti")

Premesso che

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1,
- lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859
- il D.M. 25 marzo 1998, n.142 - "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento" all'art.1 prevede che "Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico".
- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 - "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" agli artt. 3, 5 e 10 stabilisce che i corsi di laurea hanno l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali e di acquisizione di specifiche conoscenze professionali, e che tra le attività formative riconosciute vi sono anche i tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, gestiti sulla base di apposite convenzioni;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 - Soggetti

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Soggetto ospitante Azienda Sanitaria Locale Asl Pescara si impegna ad accogliere presso le sue strutture un numero di soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del Soggetto promotore, nei limiti previsti dall'art. 1, comma 3, del D.M. 142/1998 (vedi nota1) ed ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge 196 del 1997.¹

¹ Limiti numerici imposti dal D.M. 25 marzo 1998, n° 142, art. 1, punto 3 per l'attivazione contemporanea



Art. 2 - Modalità di svolgimento e Progetto formativo e di orientamento

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - l'estremo identificativo delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3 - Obblighi del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4 - Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5 - Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante dovrà impegnarsi a:

- rispettare e far rispettare i progetti formativi nella loro globalità;
- redigere, a fine tirocinio, una valutazione finale sullo svolgimento del progetto e sul raggiungimento degli obiettivi, da presentare al tutore universitario;
- segnalare all'Università qualsiasi variazione nella durata del tirocinio indicata nel progetto formativo e di orientamento: interruzione anticipata o proroga. Quest'ultima deve essere richiesta entro i 20 giorni antecedenti il termine indicato per la fine del progetto.
- In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente al soggetto promotore.

Art. 6 - Sicurezza e prevenzione

1. Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii gravano sul Soggetto ospitante per quanto riguarda il/i tirocinante/i, limitatamente all'attività che viene

di stage:

N° Dipendenti assunti a tempo indeterminato	N° tirocinanti ospitati in contemporanea
Fino a 5 unità	1
Da 6 a 19 unità	2
Maggiore o uguale a 20 unità	Fino ad un massimo del 10% delle unità



espletata all'interno della propria struttura.

2. All'inizio del tirocinio il Soggetto ospitante garantisce l'informazione/formazione del/i tirocinante/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne.

3. Il personale coinvolto del Soggetto Promotore (tirocinante compreso) è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. I tirocinanti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

Art. 7 - Trattamento dati personali

Le Parti convengono di qualificare il rapporto legato al trattamento dei dati personali tra loro esistente in termini di titolarità autonoma e per l'effetto di svolgere ogni trattamento dati di propria competenza nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 recante il "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito denominato "Regolamento") del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 s.m.i. (di seguito denominato "Codice della privacy") e di ogni altra disposizione e/o normativa nazionale e/o comunitaria applicabile in materia di protezione dei dati personali nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito denominato il "Garante"). Simile rapporto determina l'insorgere per ambedue le Parti di un'obbligazione (contrattuale) alla luce della quale esse, nell'esecuzione delle attività sopradescritte garantiscono per sé e per i propri dipendenti collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali che detti dati saranno trattati nel pieno rispetto delle prescrizioni normative sopra citate. In particolare ciascuna Parte si impegnerà a titolo esemplificativo a: a) adottare le misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento, dal Codice della Privacy e da ogni altra norma applicabile; b) dare tempestivo riscontro alle istanze degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento nonché alle istanze da qualsiasi autorità legittimata eventualmente collaborando con l'altra Parte nel caso esse abbiano ad oggetto operazioni di trattamento dati di competenza di entrambi; c) trattare i dati nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e necessità previsti dal Regolamento. Pertanto, anche i tirocinanti che accederanno alle strutture messe a disposizione dalle parti sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni delle quali possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività. Per la parte di competenza dell'ASL, la corretta esecuzione degli adempimenti richiamati al precedente capoverso saranno assicurati dal Soggetto Autorizzato al Trattamento dei Dati Personali con delega (SATD) nella persona del tutor aziendale che provvederà inoltre alla designazione dei tirocinanti quali Soggetti Autorizzati al Trattamento (SAT) mediante la compilazione dell'apposito modulo fornendone evidenza all'Ufficio Privacy e Sicurezza delle Informazioni.

In ragione del rapporto di autonoma titolarità ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi propria responsabilità e/o danno patrimoniale e morale incluse le spese legali che dovessero essere imputate e/o riconosciute per effetto della violazione o mancata adozione di una qualsiasi delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali (per esempio dal Regolamento, dal Codice della Privacy, da Autorità legittimate per legge, dalla presente Convenzione etc.) o imputabile a fatto comportamento o omissione propri e/o comunque riferibili a sé stessi, ai responsabili designati o ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali o che collaborino con essi (quali a titolo esemplificativo dipendenti, collaboratori, consulenti etc.).

I dati personali dei tirocinanti saranno oggetto di trattamento da parte della ASL per finalità legate all'autorizzazione all'accesso degli stessi nelle proprie strutture e per eventuali altre finalità di legge. La disciplina del rapporto di autonoma titolarità si conviene che venga soddisfatta dalla sottoscrizione



del presente documento che adempie ai requisiti di legge. Si allegano le informative dei titolari:

- www.asl.pe.it/datipersonali e

https://www.univpm.it/Entra/Privacy/Informativa_accordi_stipulati_con_Ateneo.

Con la sottoscrizione del presente atto ciascuna parte dichiara di avere preso visione delle predette informative.

Art. 8 - Durata

La presente Convenzione ha durata di n. anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e rinnovabile per uguale periodo previo accordo scritto fra le parti, anche tramite scambio di corrispondenza.

La Parte che intende recedere deve darne comunicazione, mediante Posta Elettronica Certificata, con almeno tre mesi di anticipo. In ogni caso dovrà essere garantito lo svolgimento dei tirocini, avviati prima della data di efficacia del recesso, per l'intera durata degli stessi come definita dai singoli progetti formativi.

Art. 9 - Responsabilità

Dalla presente Convenzione non conseguirà alcun onere finanziario a carico delle Parti. Con l'esclusione dei danni cagionati con dolo o con colpa grave, nessuna Parte sarà responsabile per perdite di profitto, di produzione, di opportunità commerciale subiti dall'altra Parte in connessione con la presente Convenzione

Art. 10 – Legge applicabile e controversie

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana, Ogni e qualsivoglia controversia che sorga tra le Parti in connessione alla Convenzione, che non possa essere risolta attraverso amichevoli negoziati, dovrà essere risolta a mezzo di arbitrato irrituale secondo diritto da un arbitro unico. Luogo dell'arbitrato e di tutte le udienze sarà il Foro di Ancona.

Art. 11 - Registrazione e spese

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.

In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni, la presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

L'imposta di bollo viene assolta per l'intero importo dal Soggetto Ospitante.

Art. 12 – Prevenzione della corruzione

Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i.

Art. 13 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Ancona, li,

Soggetto Promotore

Soggetto Ospitante

Università Politecnica delle Marche

Azienda Sanitaria Locale Pescara

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Marilea Cantagallo

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno

Il Direttore

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Rossano Di Luzio

firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vero Michitelli

firmato digitalmente

Deliberazione n. 775 del 20/05/2026 ad oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER TIROCINI CON L'UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 21/5/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato